

IL DECRETO-LEGGE N. 11 DEL 2023: “CESSIONE DEI CREDITI”

*Il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante “**Misure urgenti in materia di cessione dei crediti**”, è stato l’ennesimo provvedimento improvvisato e dannoso del Governo.*

*Come per tutte le misure di questo tipo, anche per il “**Superbonus**” del **110 per cento** poteva essere naturale pensare ad un rientro graduale alla normalità. Invece, in modo del tutto repentino e senza alcuna concertazione con le parti, si è scelto di **cancellare** immediatamente lo **sconto in fattura** e la **cedibilità dei crediti d’imposta** legati proprio al “**Superbonus**” e ai bonus edilizi. Stabilendo anche il **divieto** per le **pubbliche amministrazioni** di **acquistare i crediti d’imposta incagliati** derivanti dai bonus.*

*Si tratta di un insieme di misure le cui **conseguenze negative a livello produttivo e sociale** sono apparse immediatamente chiare, con il rischio concreto di condannare alla chiusura decine di migliaia di imprese, di fermare almeno 100 mila cantieri, di gettare sul lastrico migliaia di famiglie che contavano sull’utilizzo di questo strumento e di far perdere il lavoro a centinaia di migliaia di persone occupate nel settore edile e in tanti altri comparti.*

*Insomma, un altro provvedimento pronto a generare disoccupazione, ad aggravare la crisi sociale e a colpire il Prodotto interno lordo del Paese. Un provvedimento che per questo ha incontrato subito l’**opposizione del Gruppo Pd-Ipd alla Camera**, che si è battuto perché fosse modificato in modo radicale.*

*La maggioranza, rendendosi almeno in parte conto del disastro compiuto, si è convinta ad apportare alcune modifiche in sede referente per provare a rimediare, ma come ha sottolineato nella sua dichiarazione di voto finale la Presidente del Gruppo Pd-Ipd Chiara Braga, “al di là di qualche ‘**pannicello caldo**’ che non cambia il senso di questo decreto e che lascia **intatto il nodo dei 19 miliardi di euro di credito incagliati**, non si è visto nulla”.*

*Resta, così, un lungo elenco di **sordità, mancanze e ricette sbagliate**. Le nostre proposte di utilizzo degli F24 non sono state accolte e la **soluzione** trovata dal Governo rispetto al fatto che banche, intermediari finanziari e assicurazioni che hanno esaurito la propria capienza fiscale potranno utilizzare i **crediti per sottoscrivere emissioni di Btp poliennali** è **del tutto inadeguata**. Tanto che la Ragioneria Generale ha sottolineato che i crediti fiscali convertiti si trasformeranno in minore capacità di spesa per il bilancio dello Stato. Per non parlare del fatto che si vuole **addirittura ipotecare le scelte di politica economica della prossima***

legislatura, visto che la misura vale per gli interventi effettuati fino al 2022, ma il primo utilizzo potrà essere effettuato solo dal 1° gennaio 2028.

Per tutto ciò, quello del **Gruppo Pd-Idp** è stato un **voto convintamente contrario**.

Ecco, ad ogni modo, le **principali misure** contenute nel provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ([AC 889-A/R](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VI Commissione Finanze.

Proroga edifici unifamiliari (art. 01)

Per gli interventi realizzati sugli **edifici unifamiliari** si **proroga** il termine per avvalersi della **detrazione al 110 per cento** dal 31 marzo al **30 settembre 2023**, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali (art. 1)

Si **vieta** alle **pubbliche amministrazioni**, dal 17 febbraio 2023, di **acquistare i crediti di imposta** derivanti dall'esercizio delle opzioni per la **cessione del credito** e dello **sconto in fattura**.

Si **circoscrive il perimetro** della **responsabilità solidale** del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari nel caso di operazioni di **cessione di agevolazioni indebitamente fruite**.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che **autorizza le banche**, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione che sono **cessionarie** di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto “**Superbonus**”, in relazione agli interventi effettuati **fino all'anno di spesa 2022**, ad utilizzare in tutto o in parte questi crediti per sottoscrivere **emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali**, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel **limite del 10 per cento** della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al “**Superbonus**” e già utilizzati in compensazione, e solo se il **cessionario** ha **esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno**. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle **emissioni** effettuate a partire **dal 1° gennaio 2028**.

Ferma restando l'ipotesi di dolo, il **concorso dei cessionari** nella violazione **viene escluso** qualora essi dimostrino di avere **acquisito il credito di imposta** e siano in possesso di **specifiche documentazioni** riguardante le opere da cui origina il credito di imposta, tra cui un'attestazione relativa al rispetto delle norme antiriciclaggio da parte dei soggetti che sono controparte nelle cessioni (e non che intervengono nelle cessioni).

Durante l'esame del provvedimento in sede referente questa **documentazione** è stata **integrata**, con riferimento agli interventi edilizi di **riduzione del rischio sismico** e per i **contratti di appalto**.

L'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da banche e società quotate, mediante **rilascio di una attestazione di possesso**, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la **documentazione**.

Si chiarisce che il **mancato possesso** di parte della documentazione rilevante **non costituisce**, da solo, **causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave** del cessionario, il quale può dunque fornire prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale, l'**onere della prova** della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'**ente impositore**.

Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali (art. 2)

Si stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il **divieto di optare**, al posto della fruizione diretta della detrazione, per un **contributo anticipato sotto forma di sconto** dai fornitori dei beni o servizi o per la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e "Superbonus", misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.

In particolare, per quanto riguarda il "**Superbonus**", il **divieto non si applica** alle opzioni relative alle spese sostenute in data **anteriore al 17 febbraio 2023** nel caso in cui si rispettino determinate condizioni: interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA; interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA; interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Sempre rispetto al "**Superbonus**", le norme introdotte consentono al **contribuente**, per le **spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022**, di optare per il riparto della detrazione spettante in **dieci quote annuali di pari importo**, a partire dal **periodo d'imposta 2023**. L'opzione è **irrevocabile**, è esercitata nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023** ed è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Con alcune modifiche introdotte in sede referente, vengono poi **esclusi** dal divieto alcuni specifici interventi: quelli effettuati nei **Comuni** dei territori colpiti da **eventi sismici** verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 e nei Comuni danneggiati dagli **eventi meteorologici**

verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della **Regione Marche**; quelli realizzati dagli **laccp**, dalle **cooperative di abitazione** a proprietà indivisa, dalle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** o dalle organizzazioni di **volontariato**; quelli volti al superamento e all'eliminazione di **barriere architettoniche** (con detrazione al 75 per cento).

Vengono anche **abrogate** le norme che già consentivano, nella disciplina previgente all'introduzione dell'art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (il decreto "Rilancio"), la **cessione del credito** per taluni interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione importante di primo livello, nonché di edilizia antisismica.

Integrazioni CILAS (art. 2-bis)

È stata introdotta in sede referente una disposizione di interpretazione autentica – dunque con efficacia retroattiva – che consente di **usufruire** del **"Superbonus" 110 per cento per il 2023** e dell'**opzione** per la **cessione del credito** e per lo **sconto in fattura** rispetto agli interventi per cui è richiesta la **presentazione di un progetto in variante alla CILA** o al **diverso titolo abilitativo previsto** in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire. Analogo trattamento è previsto per gli interventi su **parti comuni di proprietà condominiale**, qualora intervenga una **nuova delibera assembleare di approvazione** della variante.

Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese (art. 2-ter)

Introdotta un insieme di norme di interpretazione autentica – di nuovo quindi con efficacia retroattiva – volte a chiarire che: per gli **interventi diversi dal "Superbonus"**, la **liquidazione dei lavori** in base a **stati di avanzamento** costituisce una mera **facoltà, non un obbligo**; l'indicazione delle **spese sostenute** per il **rilascio del visto di conformità**, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera **facoltà e non un obbligo**, al fine di fruire della detrazione delle spese stesse; il contribuente può avvalersi della cosiddetta **remissione in bonis**, con riferimento all'**obbligo** di presentazione dell'**asseverazione di efficacia** degli interventi per la **riduzione del rischio sismico**, per fruire del **"Sismabonus"** e del **"Superbonus"**; i **requisiti richiesti alle imprese** per l'esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, **entro la data del 1° gennaio 2023**; tale soglia è calcolata avendo riguardo al **singolo contratto**; questi requisiti non abbiano rilevanza, con riferimento agli **incentivi** concernenti le spese per l'**acquisto delle unità immobiliari**.

Compensazione crediti fiscali (art. 2-quater)

In sede referente è stata introdotta una norma che fornisce un'interpretazione autentica sull'applicabilità dell'istituto cosiddetto della **"compensazione orizzontale"**, vale a dire la possibilità riconosciuta al contribuente di **compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi**, compresi i crediti di cui all'art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (il

decreto “Rilancio”). Nello specifico, si chiarisce che la compensazione prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, **anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi**.

Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito (art. 2-quinquies)

Con questa norma, introdotta anch'essa in sede referente, si intende rimettere *in bonis* i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, per l'**invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale** (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023 di cui sopra.

Il **beneficiario della detrazione** può quindi effettuare la comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cosiddetta **remissione *in bonis***, se il **soggetto cessionario** è una **banca**, un **intermediario finanziario** iscritto all'albo, una **società appartenente a un gruppo bancario** o un'**impresa di assicurazione** autorizzata ad operare in Italia.